

Verbale n. 28

Adunanza del 21/12/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore undici in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, presidente, Tiziana MAGLIONE, vicepresidente, Ezio ERCOLE, componente, e con l'assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

### **Delibera n. 68 – 2015**

Oggetto: Definizione della controversia **GU14 – 112/2015 – XXX GERARDI / TELECOM ITALIA SPA**

#### **IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza presentata in data 09.03.2015, con cui la signora XXX GERARDI chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito, TELECOM) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;

VISTA la nota del 09.03.2015 con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la comunicazione del 30.04.2015 (prot. 16238/A04040) con cui TELECOM ha fatto pervenire memoria difensiva e relativi documenti allegati

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

## **CONSIDERATO**

quanto segue:

### **1. Oggetto della controversia**

L'istante, nei propri scritti difensivi, contesta i costi di disattivazione.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede :

- i. di non pagare i costi di disattivazione.

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta

- a) che per la linea telefonica in oggetto, intestata originariamente al marito della ricorrente, subentrava la medesima in data 12.12.2011;
- b) che il costo di cessazione, previsto per tutte le cessazioni e indipendentemente dalla data di attivazione del contratto dalla manovra tariffaria del 01.04.2013, era stato comunicato attraverso le Telecomnews allegate al Conto 2/13;
- c) che parte istante migrava verso altro operatore in data 04.09.2014 e il costo di cessazione viene addebitato sul conto 6/14 rimasto insoluto;
- d) che AGCOM ha recepito e pubblicato sul proprio sito quali sono i costi di recesso che possono essere richiesti dagli operatori agli utenti.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore chiede che venga respinta la richiesta di parte ricorrente.

## **2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame**

### **A) Sul rito.**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento .

### **B) Nel merito.**

In via preliminare ed assorbente si rileva che l'istanza risulta eccessivamente scarna, non circostanziata e del tutto priva di documentazione allegata, che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese dell'istante.

La ricorrente infatti, nell'atto introduttivo del presente procedimento, si limita ad affermare di non voler pagare i costi di disattivazione senza fornire una documentazione allegata a sostegno della propria posizione, quale ad esempio la fattura o una lettera di reclamo.

L'operatore Telecom al contrario, nel costituirsi nel presente procedimento, ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto dell'odierno contenzioso e motivato le ragioni per le quali i costi di disattivazione sono dovuti.

Tali affermazioni non sono state contestate da parte istante né attraverso una propria memoria né una nota di replica, previste dal procedimento e rammentate nella lettera di avvio del procedimento inviata da questo Ufficio.

Alla luce delle predette considerazioni e per le ragioni sopra esposte, si ritiene che non sussistano gli estremi per stornare il costo di cessazione e che quindi la richiesta della ricorrente *sub* 1) debba essere respinta.

### **C) Sulle spese del procedimento.**

Nel caso di specie, considerato il rigetto integrale dell'istanza, si ritiene di non dover concedere alcun rimborso per le spese di procedura..

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

**DELIBERA**

per i motivi sopra indicati,

il rigetto dell'istanza presentata dalla signora Xxx GERARDI, residente in XXX, contro l'operatore TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'at. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE  
Tiziana Maglione